



**Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa**

**REGOLAMENTO  
PER L'ACQUISIZIONE  
IN ECONOMIA  
DI BENI E SERVIZI**

## INDICE

<i>Articolo</i>	<i>Titolo articolo</i>	<i>Pag.</i>
1	Oggetto del Regolamento	3
2	Normativa di riferimento, principi e finalità	3
3	Ammissibilità del ricorso alle procedure di acquisto in economia	3
4	Limiti di importo e divieto di frazionamento	5
5	Competenza e responsabilità del procedimento	6
6	Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia	6
7	Procedura per le acquisizioni di beni o di servizi di importo inferiore a ventimila euro	7
8	Procedura per le acquisizioni di beni o di servizi di importo superiore a ventimila euro	7
9	Pubblicità	8
10	Invito a presentare offerta	8
11	Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia	9
12	Mercato elettronico	10
13	Garanzie	10
14	Stipula del contratto	10
15	Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni	11
16	Pagamenti	12
17	Accesso agli atti	12
18	Disposizioni finali	12

## **ARTICOLO 1**

### ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), secondo le modalità, l'oggetto ed i limiti riportati negli articoli seguenti e in osservanza della normativa e dei principi indicati al successivo articolo 2.
2. Il presente Regolamento non si applica ai lavori pubblici, che restano regolati dalla specifica normativa di settore.
3. In caso di contratti misti, ovvero contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, si applicano le disposizioni previste dall'art.14 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (chiamato infra anche *Codice dei Contratti pubblici*).

## **ARTICOLO 2**

### ***Normativa di riferimento, principi e finalità***

1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel:
  1. decreto legislativo n. 163/2006, in particolare articolo 125;
  2. decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Disciplinare di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);
  3. legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 457 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in relazione al ricorso a Consip S.p.A.

Il presente Regolamento deve tener conto, inoltre, della normativa regionale in tema di acquisti pubblici:

- legge regionale n. 17/2004 art. 43, in ordine all'attuazione di forme di acquisto consorziate;
- legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, articolo 5, comma 11, in ordine a forme di acquisto di beni e servizi centralizzati a livello di bacino.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi si ispiri a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza nei procedimenti; pubblicità; programmazione; correttezza e regolarità dei processi d'acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento delle procedure; tempestività e continuità dei servizi, in conformità con le norme della legge 241/90 e del D.Lgs. 163/06.

## **ARTICOLO 3**

### ***Ammissibilità del ricorso alle procedure di acquisto in economia***

1. In applicazione della normativa di riferimento e principi di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 la procedura di acquisizione in economia si pone come sistema secondario di approvvigionamento rispetto alle ordinarie procedure di acquisto previste dalle disposizioni del *Codice dei Contratti pubblici*, che l'Azienda attiverà a carattere generale nell'ambito dei propri atti di programmazione.
2. Inoltre la procedura in economia potrà essere utilizzata, nei limiti di spesa previsti (inferiori alla soglia comunitaria) per quegli acquisti per i quali non risulterà oggettivamente conveniente attivare

altri possibili sistemi previsti dalla Legge, avuto riguardo ad una evidente sproporzione tra valore del contratto ed allungamento dei tempi di processo con maggiori costi di procedura.

3. Non potrà farsi ricorso alla procedura negoziata in economia quando è, invece, opportuno, per potere assicurare effettive condizioni di concorrenza, ricorrere alle ordinarie procedure di acquisto di valore "sotto soglia", previste dall'art. 124 del Codice dei Contratti pubblici.

4. In attuazione della previsione dell'art. 125 del DLgs 12/04/2006 n.163, al fine di ricorrere al sistema di effettuazione delle spese in economia, si individuano, in rapporto alle esigenze di ogni Azienda, le tipologie aggregate di beni e servizi oggetto di negoziazione:

<b>Tipologie di beni</b>
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria, sieri e vaccini
Materiali diagnostici, prodotti chimici per assistenza
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ecc..
Presidi chirurgici e materiali Sanitari
Materiali protesici e materiali per emodialisi
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario
Prodotti alimentari
Prodotti dietetici
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto
Cancelleria e stampati
Materiali ed accessori per attrezzature informatiche
Attrezzature tecnico economali
Attrezzature sanitarie
Attrezzature informatiche
Spese postali
Mobili e arredi ordinati
Elaboratori elettronici ed attrezzature informatiche
Software
Autoveicoli, mezzi di trasporto, autovetture
Ambulanze
Premi di assicurazione
<b>Tipologie di servizi</b>
Servizi per manutenzione di immobili e loro pertinenze
Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie
Servizi per manutenzione di attrezzature informatiche
Servizio lavanderia, lavanolo e guardaroba
Servizio di pulizia
Servizio completo di ristorazione
Servizi trasporto
Servizio di smaltimento rifiuti
Servizio di vigilanza
Servizio di facchinaggio
Servizi telefonici
Canoni di noleggio di attrezzature economali
Canoni di noleggio di attrezzature sanitarie
Canoni di noleggio hardware
Canoni di noleggio software

Canoni di leasing
Service sanitari
Servizi tecnici

Si precisa che l'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e pertanto il ricorso alle spese in economia è comunque consentito nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme del presente Regolamento.

5. Nei limiti dell'importo della soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile l'esecuzione della fornitura/servizio nell'ambito del medesimo contratto;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) per ogni altra fattispecie di fornitura/servizio non previsti nel presente regolamento e ritenute necessarie al buon andamento del servizio sanitario.

6. Il ricorrere delle condizioni di cui al precedente comma 5 va valutato anche in relazione alla necessità di garantire, in motivate ed oggettive situazioni, la continuità dei servizi in ambito sanitario la cui interruzione comporti il rischio della produzione di danni all'amministrazione sanitaria ovvero pregiudichi l'efficienza e l'efficacia dei servizi medesimi.

7. Il ricorso alla procedura in economia è effettuato previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/06 e s.m.e i., coordinato con l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2000), aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquistare, e previa consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione", di cui al successivo articolo 12 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Limiti di importo e divieto di frazionamento***

1. Le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, pari ad euro 206.000,00, al netto dell'I.V.A. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica di cui al successivo articolo 248 dello stesso D. Lgs.

2. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni o servizi allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure in economia.

3. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni o di servizi ai sensi del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal Responsabile del

Procedimento. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'acquisizione, si applica quanto previsto all'articolo 29 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 5**

### ***Competenza e responsabilità del procedimento***

1. Per ogni acquisizione di beni e servizi in economia l'Amministrazione individua un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all'ordinamento ed all'organizzazione dell'Azienda.

2. Il Responsabile del procedimento svolge, in particolare, i seguenti compiti ed attività, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento e dall'organizzazione dell'Azienda:

- a) verifica delle condizioni di ricorso alla procedura, con motivazione delle ragioni;
- b) verifica della fattibilità dell'acquisizione sotto il profilo dell'accertamento, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e dei presupposti rilevanti;
- c) promozione degli atti e delle misure dirette ad un efficiente e sollecito svolgimento dell'istruttoria e del procedimento;
- d) verifica dell'avvenuta imputazione della spesa sul relativo conto di bilancio;
- e) supervisione delle forniture di beni e servizi;
- f) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo, all'organo competente dell'Amministrazione, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle condizioni contrattuali;
- g) compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- h) cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
- i) redazione e cura di dettagliate relazioni di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene o servizio e l'affidamento degli stessi;
- j) trasmissione degli atti al Dirigente competente per l'adozione.

## **ARTICOLO 6**

### ***Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia***

1. Le acquisizioni di beni o di servizi in economia sono effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, secondo le procedure e le modalità specificate ai successivi articoli.

4. Al fine dell'effettuazione degli acquisti di beni e di servizi ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni quadro attive stipulate da Consip, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse ovvero le condizioni delle gare consorziate - di cui all'articolo 43 della legge Regionale n. 17/2004.

## **ARTICOLO 7**

### ***Procedura per le acquisizioni di beni o di servizi di importo inferiore a ventimila euro.***

1. Per le acquisizioni di beni o di servizi di importo inferiore a ventimila euro, il Responsabile del Procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico.
2. Alle ditte andranno comunicati, anche attraverso lettera, fax o rete telematica (e-mail) i dati essenziali della fornitura o del servizio.
3. Di quanto sopra, dovrà essere redatto, a cura del Responsabile del Procedimento, apposita relazione di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene o servizio e l'affidamento degli stessi.
4. Con le medesime modalità si potrà procedere, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 4, nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006, in tema di procedure negoziate.

## **ARTICOLO 8**

### ***Procedura per le acquisizioni di beni o di servizi di importo superiore a ventimila euro.***

1. Per beni o servizi di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di:
  - indagini di mercato da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire;
  - tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, previa pubblicazione di avvisi, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
  - tramite la consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" di cui al successivo articolo 12 del presente Regolamento.
2. Non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, dietro valutazione discrezionale del Responsabile del Procedimento:
  - quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, non risulta iscritta alcuna impresa, o ne risulti una sola;
  - quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, nessuna delle imprese iscritte in elenco risulta disponibile nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento;
  - su indicazione del settore Provveditorato, nel caso in cui lo stesso settore sia a conoscenza della specializzazione o dell'affidabilità della ditta nella fornitura o nel servizio richiesti.

3. Gli elenchi eventualmente predisposti sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati. Al fine della predisposizione degli elenchi, l'Amministrazione può promuovere anche l'automatica implementazione degli elenchi stessi con i cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico di cui al successivo articolo 12 e con gli ulteriori cataloghi eventualmente predisposti da Consip in applicazione di innovativi strumenti di acquisto quali il sistema dinamico di acquisizione.

4. Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento dei contratti i fornitori e i prestatori di servizi che, nell'esecuzione di contratti stipulati con aziende appartenenti al Servizio Sanitario Regionale o con altri soggetti pubblici, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale. Sono altresì esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 77 e dell'articolo 85, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione in economia di cui al presente Regolamento può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal fine, l'Amministrazione utilizza il mercato elettronico di cui al successivo articolo 12.

## **ARTICOLO 9**

### ***Publicità.***

1. Le procedure effettuate ai sensi del presente Regolamento, di importo superiore a ventimila euro, oltre IVA, e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, si intendono sempre aperte e, dunque, con la possibilità di accogliere (nei termini e con le modalità prescritte), anche offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero l'interesse a partecipare alla procedura.

2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma precedente sono pubblicizzate mediante affissione di apposito avviso all'Albo della sede centrale dell'azienda interessata, nonché sul sito web aziendale. La pubblicazione deve avvenire contestualmente alle lettere di invito trasmesse alle ditte individuate e comunque non oltre le successive 24 ore.

3. L'avviso viene contestualmente inviato per la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia.

4. Nel caso si ritenesse opportuno, in relazione all'oggetto e all'importo della gara, potranno essere previste, in aggiunta, altre forme di comunicazione ritenute idonee, compresa la pubblicazione dell'avviso su quotidiani a diffusione regionale o nazionale o sulla GUCE.

5. Tali disposizioni si intendono riferite sia al momento di indizione della procedura, sia in relazione all'esito della stessa.

## **ARTICOLO 10**

### ***Invito a presentare offerta***

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi ai sensi del precedente articolo 8, la lettera d'invito e gli eventuali allegati da inviare, con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, ecc.) agli operatori economici, ai fini della presentazione delle relative offerte, devono almeno contenere:



- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto;
- l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione e del relativo termine;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- le garanzie richieste al contraente, ai sensi del successivo articolo 13;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'eventuale importo a base della richiesta d'offerta;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del D.Lgs. n.163/2006;
- l'indicazione, ai sensi della normativa vigente, dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso nel caso di esistenza di interferenze. In tale caso, sarà allegato alla lettera d'invito il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- i requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;
- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "*Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" di: Impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 2, c.1, della legge regionale 20/11/2008, n.15 e s.m.i: "*Impegno del Legale Rappresentante di indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto*";
- quant' altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere, di norma, inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, potranno essere previsti tempi di ricezione abbreviati, ma che comunque non potranno essere inferiori a cinque giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito.

3. Il plico contenente l'offerta deve essere chiuso; esso deve pervenire entro il termine fissato, presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

4. La lettera di invito può prevedere la possibilità di richiedere la produzione di campionatura, ai fini dell'emissione del necessario parere di conformità tecnica; in tal caso, la ditta offerente sarà invitata a produrre campionatura e/o documentazione tecnico-scientifica adeguata, con costi a proprio carico, affinché l'azienda possa esprimere un preciso giudizio di merito. La campionatura verrà restituita a richiesta ed a spese delle ditte partecipanti alla gara.

## **ARTICOLO 11**

### ***Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia***

1 La valutazione delle offerte ricevute nei termini e con le modalità indicate nella lettera d'invito, che vengono aperte in apposita seduta pubblica, è effettuata, sulla base del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione indicati nel relativo invito ad offrire, dal Responsabile del Procedimento, eventualmente coadiuvato da dipendenti dell'Amministrazione dotati di specifiche competenze professionali in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire, ovvero da un'apposita commissione, che opera secondo la disciplina di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Il calcolo e la verifica delle offerte anomale verrà effettuato ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché della Determinazione dell'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, n. 6/2009. Delle attività svolte dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'apposita commissione viene redatto specifico verbale.

## **ARTICOLO 12** ***Mercato elettronico***

1 L'Amministrazione può effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

2 L'effettuazione degli acquisti ai sensi del precedente comma avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, ovvero in applicazione delle procedure di acquisizione in economia di cui al presente Regolamento direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta.

## **ARTICOLO 13** ***Garanzie***

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a €20.000, IVA esclusa, viene richiesta al contraente una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento da costituirsi, a scelta del contraente, in numerario ovvero tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o alla scadenza delle condizioni di garanzia.

## **ARTICOLO 14** ***Stipula del contratto***

1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:  
a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o documenti elettronici;  
b) mediante scrittura privata.

2. Si procederà a registrazione degli atti solo nel caso in cui insorgessero formali contestazioni tra le parti.

3. Nei casi di urgenza, si potrà procedere, nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti, alla stipulazione del contratto che sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di verifica della mancata sussistenza di anche uno soltanto dei detti requisiti, fermo restando il diritto del contraente al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni espletate fino alla comunicazione dell'esito della verifica.

4. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito ad offrire, il contraente dovrà produrre, oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/06.

La suddetta documentazione non va richiesta nell'ipotesi in cui si utilizzi per la procedura di acquisto la piattaforma informatica "Mercato elettronico per la pubblica amministrazione", gestita da Consip S.p.A.

## **ARTICOLO 15**

### ***Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni***

1 L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile del Procedimento che svolge il compito di Direttore dell'esecuzione del contratto, salva diversa disposizione del Dirigente circa l'attribuzione di tale incarico.

2 Il Direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.

3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, alle stesse condizioni, ad aumenti o diminuzioni delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo contrattuale.

4 Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.

5 Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto, previa verifica che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al contratto. L'attestazione di regolare esecuzione, da parte del consegnatario dell'ufficio o dell'Unità Operativa presso il quale è stato fornito il bene o servizio rappresenta lo strumento di verifica dei servizi e delle forniture, qualunque sia l'importo.

6 Nel caso di inadempimento, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione provvede, previa contestazione al contraente ed esame delle eventuali deduzioni di quest'ultimo nel caso in cui le stesse non siano tali da giustificare l'inadempienza, all'applicazione delle penali previste in ordine alla singola acquisizione, avvalendosi dell'eventuale garanzia rilasciata in base al precedente articolo 13, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7 Nel caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal direttore dell'esecuzione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 14 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno.

8 In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 16**

### ***Pagamenti***

1. I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Il contraente non potrà vantare diritto ad altri ulteriori, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 115 D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa i quali recano una clausola di revisione periodica del prezzo da fissarsi sull'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, ove non acquisito in precedenza.
4. I corrispettivi contrattuali saranno fatturati con la cadenza indicata nell'invito a presentare offerta ovvero nel contratto e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e, comunque, nel termine fissato nel detto invito ovvero nel contratto ovvero a novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura e ferma restando la necessità dell'attestato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **ARTICOLO 17**

### ***Accesso agli atti***

1. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03.

## **ARTICOLO 18**

### ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, vigenti in materia di pubbliche forniture.
2. Il presente Regolamento revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni procedurali aziendali vigenti in materia, con esso non compatibili, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione.